2025/2190

24.10.2025

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2190 DELLA COMMISSIONE

**del 22 settembre 2025**

**che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la nomenclatura delle dimensioni e dei codici delle tipologie di intervento per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ([1]), in particolare l'articolo 113,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento (UE) 2021/1060, ciascun programma sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+), dal Fondo di coesione e dal Fondo per una transizione giusta (JTF) deve stabilire le tipologie di intervento per ciascun obiettivo specifico incluso nel programma. Lo scopo è consentire agli Stati membri di trasmettere alla Commissione informazioni coerenti sull'uso programmato, sulla dotazione e sulla spesa complessive riguardanti tali fondi per tipologia di intervento e sul numero di operazioni nel corso del periodo di programmazione. Si intende in tal modo consentire alla Commissione di informare adeguatamente le altre istituzioni e i cittadini dell'Unione in merito all'uso dei fondi.

(2) Conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, l'allegato I di tale regolamento stabilisce la nomenclatura delle tipologie di intervento per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF.

(3) Il regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) ha introdotto obiettivi specifici supplementari per il sostegno del FESR, del Fondo di coesione e del JTF.

(4) I nuovi obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) 2025/1914 riguardano gli investimenti volti a rafforzare la competitività, l'autonomia strategica, la coesione sociale e territoriale, la resilienza e la preparazione dell'UE. Segnatamente, i nuovi obiettivi specifici prevedono la possibilità di sostenere investimenti volti a promuovere il duplice uso e potenziare le capacità di difesa dell'UE per affrontare le sfide geopolitiche, nonché investimenti in interconnettori dell'energia e nella protezione delle infrastrutture energetiche critiche, al fine di aumentare la resilienza e la preparazione dell'UE a eventuali eventi avversi, siano essi climatici o non connessi al clima.

([1]) GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj.

([2]) Regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2025, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio (GU L, 2025/1914, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1914/oj).

(5) Data l'aggiunta dei nuovi obiettivi specifici e per consentire agli Stati membri di trasmettere alla Commissione informazioni coerenti sull'uso programmato dei fondi nell'ambito di tali nuovi obiettivi specifici, occorre integrare l'elenco esistente delle tipologie di intervento con un numero limitato di ulteriori settori di intervento pertinenti.

(6) È pertanto necessario modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Nell'allegato I, tabella 1, del regolamento (UE) 2021/1060 sono aggiunti i settori di intervento seguenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| «Altri codici relativi a misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio | | | |
| 194 | Investimenti produttivi nelle grandi imprese connessi alla difesa e alla tecnologia a duplice uso | 0 % | 0 % |
| 195 | Investimenti produttivi nelle PMI connessi alla difesa e alla tecnologia a duplice uso | 0 % | 0 % |
| 196 | Interconnettori dell'energia e relative infrastrutture di trasmissione, di distribuzione, di stoccaggio e di sostegno | 100 % | 40 % |
| 197 | Protezione delle infrastrutture critiche | 0 % | 40 % |
| 198 | Infrastrutture di difesa e costruzione e potenziamento delle infrastrutture per il duplice uso, compresa la mobilità militare | 0 % | 0 %». |

2. Nell'allegato I, tabella 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il settore di intervento 145 bis è sostituito dal seguente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| «145 bis | Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie digitali, delle innovazioni delle tecnologie deep tech, delle biotecnologie e delle tecnologie di difesa | 0 % | 0 %». |

3. Nell'allegato I, tabella 6, del regolamento (UE) 2021/1060, la riga 11 è sostituita dalla seguente:

| | | |
|---|---|---|
| «11 | Contribuire alle competenze e all'occupazione nel campo delle tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, biotecnologie e tecnologie di difesa | 0 %». |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2025

*Per la Commissione*
*La presidente*
Ursula VON DER LEYEN